

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

ANGELA BRUNO  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

ANTONIO DE POLO  
DOTT. COMMERCIALISTA

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

MIHAI MORARU  
DOTT. AREA FINANCE

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA  
DOTT. AREA CONTABILE

CHIARA REGINATO  
RAG. AREA SOCIETARIA

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**AREA CUSTOMER SERVICE**

MICHELA FENU  
AREA CUSTOMER SERVICE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 5 gennaio 2023

**LA FINANZIARIA 2023**

Gentili Clienti,

come nostra consuetudine, riteniamo di notevole interesse riportarVi i principali argomenti della Finanziaria 2023 (Legge n. 197/2022) in vigore dall'1.1.2023.

**LIMITE CONTANTE – CASA - IMMOBILI – VARIE**

Limite alla circolazione del contante	Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
<p><b>Novità in materia di superbonus</b></p>	<p>Riviste e ampliate le norme che prevedono alcuni casi di esclusione dalla riduzione dal 110% al 90% dell'aliquota per il <b>Superbonus a partire dal 2023</b>.</p> <p>Si avrà ancora diritto a mantenere l'aliquota al 110% in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi effettuati dai proprietari, o comproprietari di immobili con fino a quattro appartamenti per i quali alla data del 25 novembre, risulta presentata la CILAS;</li> <li>• interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24 novembre e la CILAS presentata entro il 25;</li> <li>• interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre e la CILAS presentata entro il 31 dicembre;</li> <li>• interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata la domanda per l'acquisizione del titolo abilitativo.</li> </ul> <p>Per gli interventi condominiali introdotto l'obbligo per l'amministratore, o del condominio rappresentate per i mini condomini, di autocertificare la data della libera dell'assemblea.</p>
<p><b>Bonus mobili</b></p>	<p>Per l'anno 2023 viene <b>incrementato a 8.000</b> euro l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.</p>
<p><b>Bonus barriere architettoniche</b></p>	<p>Viene <b>prorogata al 31 dicembre 2025</b> la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p>



<b>Agevolazioni per acquisto prima casa</b>	Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per i giovani under 36.
<b>Detrazione IVA imprese costruttrici</b>	Viene riproposta la detrazione Irpef <b>pari al 50% dell'Iva</b> versata per l' <b>acquisto</b> (entro il 31 dicembre 2023) di <b>immobili residenziali di classe energetica A o B</b> ceduti dalle imprese costruttrici. <b>La detrazione è ripartita in dieci quote costanti</b> nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
<b>Rinegoziazione mutui ipotecari</b>	E' prevista la <b>possibilità di passare a tasso fisso</b> sui mutui ipotecari in origine non superiori a 200.000 Euro e per chi ha un'Isee non superiore a 35.000 Euro e senza ritardi nei pagamenti delle rate.
<b>Riduzioni delle aliquote IVA</b>	Vengono assoggettati <b>all'aliquota Iva del 5%</b> i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia. Passa invece <b>al 10%</b> (in luogo del precedente 22%) l'aliquota Iva per la <b>cessione dei pellet</b> . È prorogata inoltre la <b>riduzione dell'aliquota Iva al 5%</b> alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i <b>consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023</b> ; la riduzione al 5% è estesa anche alle <b>somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano</b> in esecuzione di un contratto servizio energia.
<b>Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato</b>	<b>È ridotta al 5%</b> (in luogo del 10% prima previsto) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
<b>Premi di produttività detassati</b>	Per i dipendenti aliquota 5% per i premi di produttività fino a 3.000 Euro.
<b>Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari</b>	Estesa all'anno 2023 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
<b>Esenzione IMU su immobili occupati</b>	E' introdotta l'esenzione dal pagamento del IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edificio o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
<b>Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri</b>	I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e



	<p>le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).</p> <p>A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.</p>
<b>Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri</b>	<p>Sono assoggettate ad imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.</p>
<b>Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni</b>	<p>E' nuovamente prevista la possibilità di <b>rivalutare terreni e partecipazioni</b> dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva, che viene però quest'anno incrementata dal 14 al <b>16%</b>.</p> <p>Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le <b>partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione</b>.</p>
<b>Norme in materia di cripto-attività</b>	<p>Viene introdotta una <b>disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività</b>.</p> <p>E' inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una <b>nuova categoria di "redditi diversi"</b> costituita dalle <b>plusvalenze</b> e dagli <b>altri proventi</b> realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. <b>I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.</b> Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che <b>nel momento in cui le cripto-attività sono permutate</b> con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, <b>la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.</b> Per il <b>calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023</b> a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una <b>imposta sostitutiva</b> delle imposte sui redditi, nella misura del <b>14%</b>.</p> <p><b>I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività</b> e i redditi derivati dalle stesse, possono <b>regolarizzare</b> la propria posizione presentando un'apposita <b>istanza di emersione</b> e versando la <b>sanzione</b> per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'<b>imposta sostitutiva</b> in misura pari al <b>3,5% del valore delle cripto-attività</b> detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.</p>



	Viene prevista l'applicazione dell' <b>imposta di bollo</b> ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del <b>2 per mille annui del relativo valore</b> .
--	--

<b>IMPRESA</b>
----------------

<b>Contabilità semplificata</b>	Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata <b>sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.</b>
<b>Novità regime forfettario</b>	<b>Viene innalzata a 85.000 euro</b> la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%). Le nuove norme prevedono <b>l'immediata uscita dal regime forfettario</b> (senza aspettare l'anno successivo) in caso di <b>superamento del limite di 100.000 euro</b> di compensi o ricavi.
<b>Flat tax incrementale</b>	<b>Per il solo anno 2023</b> i contribuenti che non applicano il regime forfettario possono applicare <b>un'imposta sostitutiva del 15%</b> su una base imponibile, comunque <b>non superiore a 40.000 euro</b> , pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.
<b>Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio</b>	Per le imprese che esercitano l'attività del commercio al dettaglio le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa <b>sono deducibili in misura non superiore al 6%</b> .
<b>Estensione del credito d'imposta energia e gas</b>	Sono <b>prorogati</b> i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas <b>al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali</b> . Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti: – <b>45%</b> (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese <b>energivore</b> ; – <b>35%</b> (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese <b>non energivore</b> dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a <b>4,5 kW</b> ; – <b>45%</b> (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese <b>gasivore</b> ; – <b>45%</b> (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese <b>non gasivore</b> . I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti <b>entro il 31 dicembre 2023</b> .
<b>Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'agricoltura e la pesca</b>	Il <b>credito d'imposta</b> a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al <b>20% della spesa</b> sostenuta per l' <b>acquisto del carburante</b> per la trazione dei mezzi, è <b>esteso al primo trimestre 2023</b> . Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l'agevolazione è



	estesa anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
<b>Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata</b>	Sono riproposte le norme in materia di <b>assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali</b> all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro. Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il <b>30 settembre 2023</b> . Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
<b>Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali</b>	Sono riproposte le norme in materia di <b>estromissione dei beni di imprese individuali</b> , le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, <b>assegnandoli all'imprenditore</b> dietro pagamento di un'imposta sostitutiva. L'agevolazione si applica ai <b>beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022</b> , ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al <b>31 maggio 2023</b>
<b>Credito d'imposta beni strumentali 4.0: termine per l'effettuazione dell'investimento</b>	Le imprese potranno <b>effettuare investimenti</b> in beni strumentali nuovi 4.0, " <b>prenotati</b> " <b>entro il 31 dicembre 2022</b> , entro il <b>30 settembre 2023</b> (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).
<b>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati</b>	A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un <b>credito d'imposta nella misura del 36%</b> delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è <b>riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro</b> per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

#### DEFINIZIONI AGEVOLATE

<b>Stralcio dei debiti fino a 1.000 Euro affidati agli agenti della riscossione</b>	È previsto l' <b>annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro</b> (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) <b>risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015</b> . Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di
---	---



	<p>interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.</p> <p>Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.</p> <p>Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.</p>
<b>Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso</b>	<p>È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme <b>dovute a seguito del controllo automatizzato</b> (cd. avvisi bonari), <b>relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021</b>, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.</p> <p>Tali importi possono essere definiti con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– delle imposte e dei contributi previdenziali;</li><li>– degli interessi e delle somme aggiuntive;</li><li>– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).</li></ul> <p>Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).</p> <p>È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.</p>
<b>Regolarizzazione irregolarità formali</b>	<p>È riconosciuta la possibilità di sanare <b>le irregolarità formali</b>, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, <b>se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione</b> e il <b>versamento</b> di una somma pari a <b>200 euro</b> per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.</p>
<b>Rottamazione-quater</b>	<p>È prevista la <b>definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione</b> nel periodo compreso <b>tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022</b>, stabilendo <b>l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi</b>, nonché <b>degli interessi di mora</b>, delle <b>sanzioni civili</b> e delle <b>somme</b></p>



	<p><b>aggiuntive.</b> Con l'adesione alla definizione agevolata è <b>abbattuto l'aggio</b> in favore dell'agente della riscossione. La nuova rottamazione-quater richiede quindi il versamento delle sole somme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– dovute a titolo di capitale;</li><li>– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.</li></ul> <p>Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.</p>
<p><b>Altre definizioni agevolate</b></p>	<p>Sono inoltre previste le possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riapertura dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte nei confronti di <b>federazioni sportive nazionali</b>, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;</li><li>• <b>ravvedimento speciale</b> per regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;</li><li>• possibilità di definire con modalità agevolate gli atti di <b>accertamento</b> purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso;</li><li>• definizione agevolata delle <b>controversie tributarie pendenti</b>;</li><li>• in alternativa alla definizione agevolata delle controversie è consentito definire - entro il 30 giugno 2023 - con un <b>accordo conciliativo</b> fuori udienza le controversie tributarie pendenti;</li><li>• si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la <b>rinuncia agevolata</b>, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie;</li><li>• si consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.</li></ul>

Seguiranno ulteriori approfondimenti relativi ad argomenti specifici. Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.

Studio Partes